

Cause riunite T-92/00 e T-103/00

Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri
contro
Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Nozione di aiuto di Stato — Misure fiscali —
Carattere selettivo — Giustificazione attraverso la natura o la struttura
del sistema fiscale — Sviamento di potere»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 6 marzo 2002 II-1390

Massime della sentenza

1. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Normativa nazionale istitutiva di un credito d'imposta — Provvedimento a carattere generale che attribuisce all'amministrazione un potere discrezionale nella concessione di un'agevolazione fiscale — Inclusione (Art. 87, n. 1, CE)*

2. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Provvedimento che persegue un obiettivo di politica economica o industriale — Irrilevanza*
(Art. 87, n. 1, CE)
3. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88 CE — Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari — Tutela — Presupposti e limiti*
(Art. 88, n. 3, CE)
4. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti concessi da enti regionali o locali — Inclusione*
(Art. 87, n. 1, CE)
5. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Criteri di applicazione oggettivi — Irrilevanza*
(Art. 87, n. 1, CE)
6. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Provvedimento fiscale specifico — Carattere selettivo del provvedimento — Giustificazione basata sulla natura o nella struttura del sistema tributario — Esclusione*
(Art. 87, n. 1, CE)
7. *Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Portata*
(Artt. 87 CE, 88, n. 3, CE, e 253 CE)
8. *Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Conoscenza da parte della Commissione dell'identità di altre imprese fruitrici degli stessi aiuti — Violazione del principio della parità di trattamento — Insussistenza*
(Art. 87 CE)

1. L'art. 87, n. 1, CE esige che una misura, per poter essere definita aiuto di Stato, favorisca «talune imprese o talune produzioni». La specificità o la selettività di una misura costituisce, quindi, una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato.

Misure di portata meramente generale non rientrano nell'art. 87, n. 1, CE. Tuttavia, interventi i quali, a prima vista, sono applicabili alla generalità delle imprese possono presentare una certa selettività e, quindi, essere considerati come misure destinate a favorire

talune imprese o talune produzioni. Ciò accade, segnatamente, quando l'amministrazione chiamata ad applicare la regola generale disponga di un potere discrezionale quanto all'applicazione dell'atto.

cazione come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

(v. punto 51)

A tale riguardo, per poter escludere che una normativa nazionale istitutiva di un credito d'imposta per investimenti possa essere qualificata come misura generale, non occorre verificare se il comportamento dell'amministrazione che ha concesso il beneficio fiscale presenti carattere arbitrario. È sufficiente provare che l'amministrazione medesima dispone di un potere di valutazione discrezionale che le consente di modulare l'importo o le condizioni di erogazione del vantaggio fiscale in funzione delle caratteristiche dei progetti d'investimento soggetti al suo apprezzamento.

3. Un'asserita inerzia da parte della Commissione non può far sorgere alcun legittimo affidamento in capo alle imprese beneficiarie di un aiuto di Stato quando il provvedimento nazionale, quale la riduzione della base imponibile, sia stato istituito senza previa notifica, in violazione dell'art. 88, n. 3, CE. Il riconoscimento del legittimo affidamento presuppone infatti che l'aiuto sia stato accordato nel rispetto del procedimento di cui all'art. 88 CE.

(v. punto 54)

(v. punti 23, 31, 35)

2. Se si dovesse ritenere che il perseguimento di un obiettivo di politica economica o industriale, quale l'incentivazione degli investimenti, sia tale da sottrarre provvedimenti statali di natura selettiva all'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, tale disposizione diverrebbe priva di qualsiasi effetto utile. L'obiettivo perseguito da una misura di tal genere non è pertanto sufficiente per escludere la sua qualifi-

4. La circostanza che un ente parastatale disponga di un'autonomia tributaria riconosciuta e tutelata dalla Costituzione di uno Stato membro non dispensa tuttavia tale ente dal rispetto delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato. L'art. 87, n. 1, CE, laddove indica gli aiuti concessi «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma», si riferisce a tutte le sovvenzioni finanziate con denaro pubblico. Ne consegue che le misure adottate da enti parastatali (decentrati, federati, regionali o altri) degli Stati membri, indipendentemente

dal loro status giuridico e dalla loro denominazione, rientrano, allo stesso titolo delle misure adottate dal potere federale o centrale, nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, qualora ne ricorrano i presupposti.

sistema medesimo —, esulterà dall'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE.

(v. punti 59-60)

(v. punto 57)

5. Ancorché un provvedimento statale di carattere selettivo determini la propria sfera di applicazione sulla base di criteri oggettivi, ciò non toglie che esso mantenga carattere selettivo e possa essere, quindi, qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

(v. punto 58)

6. Nell'ambito della valutazione di un provvedimento statale quale aiuto di Stato, il carattere selettivo del medesimo può essere giustificato, a determinate condizioni, «dalla natura o dalla struttura del sistema». Ove ciò si verifichi, il provvedimento esula dall'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. In tal senso, uno specifico provvedimento fiscale, che è giustificato dalla logica interna del sistema tributario — quale la progressività dell'imposta che è giustificata dalla logica redistributiva del

7. Solamente gli aiuti di Stato che «incidano sugli scambi fra Stati membri» e che «falsino o minaccino di falsare la concorrenza» rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. Benché, in taluni casi, possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad indicare queste circostanze nella motivazione della sua decisione.

Tuttavia, nell'ambito di una decisione relativa ad aiuti non notificati, la Commissione non è tenuta a dimostrare l'effetto reale che tali aiuti hanno prodotto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Infatti, se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi, finirebbero per essere favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 88, n. 3, CE a

detrimento di quelli che notificano gli aiuti allo stato di progetto.

(v. punti 69, 77)

8. Non sussiste violazione del principio di parità di trattamento, ancorché sia dimostrato che la Commissione, al momento dell'adozione della decisione con cui sia stata dichiarata l'incompa-

tibilità con il mercato comune di un aiuto di Stato concesso a una determinata impresa, era a conoscenza dell'identità di altre imprese beneficiarie degli stessi aiuti. Infatti, un accertamento di tal genere non consentirebbe di escludere l'illegittimità e l'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di cui la prima impresa abbia beneficiato.

(v. punto 95)